



Decreto Dirigenziale n. 44 del 12/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVO AI "LAVORI DI SCOLAMENTO E RISISTEMAZIONE ALVEO DEL FIUME TANAGRO IN LOCALITA' VALLONE DELLE CANNE NEL COMUNE DI BUCCINO (SA)" PROPOSTO DAL COMUNE DI BUCCINO (SA) - CUP 7972.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- i. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

- k. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- l. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- m. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- n. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- o. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 796599 in data 06.12.2016 contrassegnata con CUP 7972, il Comune di Buccino (SA), Piazza Municipio n. 1, ha presentato istanza di avvio della procedura di Verifica Preliminare alla Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa ai *"Lavori di scolamento e risistemazione Alveo del fiume Tanagro in località Vallone delle Canne nel Comune di Buccino (SA)"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla Dott.ssa Gemma D'Aniello e dall'Arch. Gabriele Cozzolino, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 130129 del 23.02.2017 e prot. reg. n. 233487 del 30.03.2017, il Comune di Buccino (SA) ha presentato integrazioni acquisite al prot. reg. n. 239887 del 31.03.2017;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 23.05.2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *"condivide la proposta del gruppo istruttore in quanto le informazioni fornite non hanno permesso di valutare le reali incidenze che le opere possono determinare sul SIC IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele". Infatti, gli studi e i sopralluoghi effettuati, la scelta del periodo dei lavori (che corrisponde a quello di massimo sviluppo della vegetazione e di riproduzione e nidificazione delle specie animali), la prevista rimozione di specie vegetali e arbustive, gli impatti connessi alla movimentazione di mezzi con conseguente disturbo alle specie, delineano un quadro valutativo dubbio e non permettono di escludere con ragionevole certezza incidenze significative.*

E' stato inoltre, rilevato:

1. che le opere previste non risultano pienamente coerenti (in considerazione della carenza di informazioni riscontrata) con le misure di conservazione sito-specifiche dettate dal D.D. n. 51 del 26/10/2016 che prevedono il divieto di:

- cementificazione, alterazione morfologica, bonifica delle sponde compresa la risagomatura e la messa in opera di massicciate*
- escavazione e asportazione della sabbia dalle aree di pertinenza fluviale*

e con tutte quelle misure connesse alla rimozione e abbattimento di vegetazione anche deperiente.

2. Non risultano chiare, inoltre, le modalità di riutilizzo del materiale litoide asportato dalle sponde del fiume (ben 19.400 mc) di cui solo una parte viene riutilizzata (o recuperata).

L'elemento di maggiore perplessità rimane comunque connesso alla reale esigenza di intraprendere le attività previste da progetto, in quanto mancano dati, informazioni e testimonianze di natura storica che dimostrino il rischio di esondazione nella zona oggetto di intervento, che appare, invece, dalle foto trasmesse e dall'ortofoto disponibile, un'area esondabile naturale, lontana da centri abitati e beni pubblici e privati di particolare rilievo. Non risulta, quindi, evidente la necessità di effettuare opere di manutenzione e di sistemazione degli argini e di prelievo di una così consistente quantità di materiale litoide. D'altronde, non essendo stati dettagliati gli interventi previsti né essendo stati forniti eventuali studi sulla modifica del regime delle acque a seguito della realizzazione degli interventi non si può escludere che il prelievo di materiale litoide potrebbe determinare una modifica del deflusso delle acque, causa di un potenziale rischio di natura idrogeologica con conseguente danno alle specie e habitat presenti nell'area.

Pertanto, in considerazione:

- del riscontro parziale alla richiesta di integrazioni effettuata con nota del 23/02/2017 prot. 130129;*
- dell'assenza di informazioni dettagliate sulla reale necessità di realizzare il progetto in esame;*
- della mancanza di dati, informazioni e testimonianze di natura storica che dimostrino il rischio di esondazione nella zona oggetto di intervento;*
- della mancanza di una localizzazione di dettaglio dell'area d'intervento e della relativa area di cantiere;*
- dell'assenza di informazioni circa la necessità di interpellare il contiguo comune di Sicignano degli Alburni che potrebbe essere interessato dall'intervento;*
- della mancanza del Sentito dell'Ente "Riserva Foce Sele Tanagro", che seppur non necessario ai sensi della normativa vigente, è stato richiesto dal proponente e del parere in merito al vincolo paesaggistico;*
- dell'apparente incoerenza con le misure di conservazione stabilite per il SIC IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele", dal D.D. n. 51 del 26/10/2016;*
- della mancanza della documentazione così come richiesta ad integrazione del parere preventivo rilasciato dal Genio Civile di Salerno;*
- dell'assenza nella relazione d'incidenza di documenti specifici della fase di valutazione appropriata ma ritenuti necessari per una adeguata valutazione degli effetti ambientali (fotorendering, misure puntuali di mitigazione, alternative progettuali);*
- della scelta operata rispetto al periodo dei lavori (maggio/agosto- che corrisponde a quello di massimo sviluppo della vegetazione e di riproduzione e nidificazione delle specie animali rinvenibili nell'area) come risulta dalla relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale trasmessa in uno con l'istanza.*

e decide di assoggettare l'intervento alla Valutazione d' Incidenza Appropriata."

- b. che l'esito della Commissione del 23.05.2017, così come sopra riportato, è stato comunicato - ai sensi dell'Art.10 Bis della L. 241/90 - al Comune di Buccino (SA) con nota prot. reg. n. 412792 del 14.06.2017;

- c. che il Comune di Buccino (SA) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 30.11.2016, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 23.05.2017, i "*Lavori di scolamento e risistemazione Alveo del fiume Tanagro in località Vallone delle Canne nel Comune di Buccino (SA)*" proposto dal Comune di Buccino (SA), Piazza Municipio n. 1, in quanto le informazioni fornite non hanno permesso di valutare le reali incidenze che le opere possono determinare sul SIC IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele". Infatti, gli studi e i sopralluoghi effettuati, la scelta del periodo dei lavori (che corrisponde a quello di massimo sviluppo della vegetazione e di riproduzione e nidificazione delle specie animali), la prevista rimozione di specie vegetali e arbustive, gli impatti connessi alla movimentazione di mezzi con conseguente disturbo alle specie, delineano un quadro valutativo dubbio e non permettono di escludere con ragionevole certezza incidenze significative.

E' stato inoltre, rilevato:

1. che le opere previste non risultano pienamente coerenti (in considerazione della carenza di informazioni riscontrata) con le misure di conservazione sito-specifiche dettate dal D.D. n. 51 del 26/10/2016 che prevedono il divieto di:
 - cementificazione, alterazione morfologica, bonifica delle sponda compresa la risagomatura e la messa in opera di massicciate
 - escavazione e asportazione della sabbia dalle aree di pertinenza fluvialee con tutte quelle misure connesse alla rimozione e abbattimento di vegetazione anche deperiente.

2. Non risultano chiare, inoltre, le modalità di riutilizzo del materiale litoide asportato dalle sponde del fiume (ben 19.400 mc) di cui solo una parte viene riutilizzata (o recuperata).

L'elemento di maggiore perplessità rimane comunque connesso alla reale esigenza di intraprendere le attività previste da progetto, in quanto mancano dati, informazioni e testimonianze di natura storica che dimostrino il rischio di esondazione nella zona oggetto di intervento, che appare, invece, dalle foto trasmesse e dall'ortofoto disponibile, un'area esondabile naturale, lontana da centri abitati e beni pubblici e privati di particolare rilievo. Non risulta, quindi, evidente la necessità di effettuare opere di manutenzione e di sistemazione degli argini e di prelievo di una così consistente quantità di materiale litoide. D'altronde, non essendo stati dettagliati gli interventi previsti né essendo stati forniti eventuali studi sulla modifica del regime delle acque a seguito della realizzazione degli interventi non si può escludere che il prelievo di materiale litoide potrebbe determinare una modifica del deflusso delle acque, causa di un potenziale rischio di natura idrogeologica con conseguente danno alle specie e habitat presenti nell'area.

Pertanto, in considerazione:

- del riscontro parziale alla richiesta di integrazioni effettuata con nota del 23/02/2017 prot. 130129;
- dell'assenza di informazioni dettagliate sulla reale necessità di realizzare il progetto in esame;
- della mancanza di dati, informazioni e testimonianze di natura storica che dimostrino il rischio di esondazione nella zona oggetto di intervento;
- della mancanza di una localizzazione di dettaglio dell'area d'intervento e della relativa area di cantiere;
- dell'assenza di informazioni circa la necessità di interpellare il contiguo comune di Sicignano degli Alburni che potrebbe essere interessato dall'intervento;
- della mancanza del Sentito dell'Ente "Riserva Foce Sele Tanagro", che seppur non necessario ai sensi della normativa vigente, è stato richiesto dal proponente e del parere in merito al vincolo paesaggistico;
- dell'apparente incoerenza con le misure di conservazione stabilite per il SIC IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele", dal D.D. n. 51 del 26/10/2016;
- della mancanza della documentazione così come richiesta ad integrazione del parere preventivo rilasciato dal Genio Civile di Salerno;
- dell'assenza nella relazione d'incidenza di documenti specifici della fase di valutazione appropriata ma ritenuti necessari per una adeguata valutazione degli effetti ambientali (fotorendering, misure puntuali di mitigazione, alternative progettuali);
- della scelta operata rispetto al periodo dei lavori (maggio/agosto- che corrisponde a quello di massimo sviluppo della vegetazione e di riproduzione e nidificazione delle specie animali rinvenibili nell'area) come risulta dalla relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale trasmessa in uno con l'istanza.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. **DI** trasmettere il presente atto:

- 3.1 al proponente Comune di Buccino (SA) – 84021 - Piazza Municipio n. 1;
- 3.2 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
- 3.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio